COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 512 **DEL 11/11/2021**

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 74 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 28 DEL 07 FEBBRAIO 2005, SANZIONATA DALL'ART. 104, COMMA 3, DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 47C/2017 del 27/05/2017 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 103/2017 a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società "COTTO E PESCATO S.R.L." (p.i. 02217000500), con sede legale a Cascina (PI) in Via di Quarto n. 31, in qualità di obbligata in solido, per la violazione a quanto previsto dall'art.74, comma 4, della Legge Regionale Toscana N. 28 del 7 Febbraio 2005, sanzionata dall'art. 104, comma 3, della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 27 maggio 2017, alle ore 12:30, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
  - in data 24 marzo 2017, prot. N. 19363, è stata comunicata all'Ufficio Commercio/SUAP del Comune di Empoli (FI) la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche su post. 201 del mercato settimanale che si svolge il giovedì in Zona Stadio Comunale, a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 31/05/2016 con la Società "COTTO E PESCATO S.R.L.";
  - All'Ufficio SUAP non risulta pervenuta la comunicazione di subingresso da parte della Società subentrante;
  - In data 30 marzo 2017, prot. N. 20308, tramite PEC consegnata il 30/03/2017 alle ore 13:17, l'Ufficio SUAP richiedeva alla Società "COTTO E PESCATO S.R.L." chiarimenti in merito, assegnando quindici giorni di tempo nei quali non è pervenuta alcuna risposta;
  - in data 21 Aprile 2017 l'Ufficio Commercio richiedeva alla Polizia Municipale l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido per omessa comunicazione dell'avvenuta variazione;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Preso atto che:

• non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 47C/2017 del 27.5.2017 a mezzo di Raccomandata A/G, ai sensi della L. N. 890/1982;

• il predetto verbale, depositato all'Ufficio Postale sia per il trasgressore che per l'obbligato in solido il 28/06/2017, è stato notificato al trasgressore in data 03/07/2017, mentre all'obbligato in solido non è pervenuto, e quindi si considera notificato dopo 10 giorni dal deposito, e quindi dal 08/07/2017;

• il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 28 del 07 Febbraio 2005 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 74, comma 4 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che "La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio; b) entro un anno dalla morte del titolare.";
- l'art. 101, comma 1 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che "All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).";
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che "Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.";
- l'art. 104, comma 3 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che "Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi […], IX [omissis] si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.";
- la L.R.T. n. 28/2005 citata è stata abrogata dalla L.R.T. N. 62 del 23 Novembre 2018, che comunque prevede l'erogazione di sanzioni per la mancata comunicazione al SUAP del subingresso prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante;
- l'art. 1, comma 2, della Legge n. 681 del 24 Novembre 1981 stabilisce che: "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.";

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.";
Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;
Rilevato che, alla richiesta di chiarimenti, l'obbligato in solido non li ha forniti all'Ufficio SUAP;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 500,00 più Euro 16,00 per spese di notificazione;
Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società "COTTO E PESCATO S.R.L." (p.i. 02217000500), con sede legale a Cascina (PI) in Via di Quarto n. 31, in qualità di obbligata in solido, di versare la somma di Euro 500,00 più Euro 16,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 74, comma 4, della Legge Regionale Toscana N. 28 del 7 Febbraio 2005, sanzionata dall'art. 104, comma 3, della stessa legge;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società "COTTO E PESCATO S.R.L." (p.i. 02217000500), con sede legale a Cascina (PI) in Via di Quarto n. 31, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 516,00 mediante le seguenti modalità:
- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;
- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;
Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 47C/2017 del 27/05/2017;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.